



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Paola,

Ufficio Procedure Concorsuali

in composizione collegiale, composto dai magistrati:

dott. Luigi Varrecchione
dott.ssa Simona Scovotto
dott. Matteo Torretta

Presidente
Giudice
Giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato nei confronti di ROBERTO DI LAURO;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione controllata, secondo quanto previsto dagli artt. 268 CCII;

premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da contratto di affidamento in c/c che ammonta, ad oggi, alla somma di euro 71056,26;

ritenuto che ROBERTO DI LAURO versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo egli in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'inadempimento del credito azionato e dall'esistenza di cartelle di pagamento per crediti erariali e previdenziali non pagati;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulta superiore a € 50.000,00, in conformità a quanto dispone l'art. 268, co. 2, CCII;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la necessità di designare un professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi, in conformità a quanto dispone l'art. 269 CCII e dato atto che, in attuazione del criterio di rotazione, l'incarico deve essere conferito a professionista iscritto ad altra sezione provinciale;





visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **ROBERTO DI LAURO (C.F. DLRRRT60T22D086D)** residente in Amantea (CS), Viale Trieste n. 4

NOMINA

il dott. Matteo Torretta quale Giudice Delegato per la procedura

NOMINA LIQUIDATORE

il dott. Fernando CALDIERO iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi di impresa, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;

ORDINA

al debitore sottoposto a liquidazione controllata di depositare, ove sia tenuto in ragione della attività svolta ed entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

ASSEGNA





ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione virgola di rivendicazione odi ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII.

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della casa di abitazione del debitore e di una sola autovettura, ove necessaria per le esigenze personali e familiari del debitore.

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito Internet del tribunale e la notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. Dispone, inoltre, che, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, che la sentenza sia pubblicata presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

ORDINA

In presenza di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

SEGNALA

al liquidatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE INFINE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 17/09/2025

Il Giudice estensore

Matteo Torretta

Il Presidente

Luigi Varrecchione

